



Decreto 22 giugno 1995 n.82 (pubblicato il 22 giugno 1995)

**Integrazione art. 18 del Decreto del 16 dicembre 1991 n. 153 (Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto 16 Dicembre 1991 n. 153;*

*Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale n. 5 del 13 Gennaio 1995;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.61 del 12 giugno 1995;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**Articolo unico**

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 18 del Decreto 16 Dicembre 1991 n. 153 "Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale", l'indennità di reperibilità per i pediatri e per gli assistenti pediatri che prestano la loro attività a domicilio, a norma della Legge 17 settembre 1993 n. 106, è fissata in L.300.000 per i giorni feriali e in L.350.000 per i giorni festivi.

Il sanitario che effettua il turno di reperibilità di 24 ore godrà di un giorno di riposo seguente a tale attività.

L'indennità di reperibilità di cui al I comma del presente articolo è corrisposta dal 16 Gennaio 1995.

**Dato della Nostra Residenza, addì 22 giugno 1995/1694 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

